

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (760) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 201, 202, 203
COCO (DC), relatore alla Commissione . . .	201
DARIDA, sottosegretario di Stato per l'interno	203
PAZIENZA (DN-CD)	203

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

G U A R I N O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana » (760) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Coco di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O C O , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, la legge 13 giugno 1912, n. 555, all'articolo 3 dispone che « lo straniero nato nella Repubblica o

figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino se, compiuto il 21° anno, risiede nella Repubblica e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana, ovvero se risiede nella Repubblica da almeno dieci anni e non dichiara, entro lo stesso termine, di voler conservare la cittadinanza straniera ».

Ora, poichè la legge 8 marzo 1975, n. 39, ha attribuito la maggiore età ai cittadini che abbiano compiuto il 18° anno, in sede di interpretazione si è posto il problema se questa seconda legge modificasse l'articolo 3 della legge del 1912, n. 555. Il Consiglio di Stato con un suo parere ha stabilito che in base alla legge 8 marzo 1975, n. 39, si dovesse ritenere modificata automaticamente la legge del 1912, nel senso che la facoltà di eleggere la cittadinanza italiana fosse conferita con la maggiore età; che, quindi, essendosi anticipato il raggiungimento della maggiore età dal 21° al 18° anno di età, la legge del 1912 si dovesse interpretare in questo senso.

Pertanto, l'articolo 1 del presente disegno di legge recepisce, praticamente, tale indirizzo del Consiglio di Stato per evitare — si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati — che vi possano essere delle decisioni del giudice ordinario in contrasto con il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 2, invece, si fa carico di una situazione di incertezza che si era determinata subito dopo l'emanazione della legge 8 marzo 1975, n. 39: in base a tale legge, infatti, la maggiore età si raggiunge al compimento del 18° anno e, quindi, la facoltà di chiedere la cittadinanza italiana si ha dal raggiungimento del 18° anno fino al 19° anno (i termini 21-22 si riportano a 18-19); però vi sono alcune persone che avrebbero potuto chiedere la cittadinanza italiana e non l'hanno chiesta per il dubbio se dovesse ancora richiedersi dopo il 21° anno di età. Vi è, quindi, questo articolo: in base a tale norma coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, non si sono avvalsi della facoltà di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 555 del 1912, possono rendere tale dichiarazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore

della presente legge; cioè per evitare che queste persone possano essere considerate decadute dal diritto di chiedere la cittadinanza italiana si è proposto, appunto, questo articolo.

Mi pare che non ci sia altro da dire sui due articoli che compongono il disegno di legge in discussione. In fondo, il primo è un articolo interpretativo, in un certo qual senso, e che sancisce legislativamente quello che già molto opportunamente aveva detto il Consiglio di Stato. L'articolo 2 vuole sanare delle situazioni di incertezza che si sarebbero potute determinare. Ritengo, quindi, che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Coco per la sua relazione, breve ma precisa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, le parole « compiuto il 21° anno » ed « entro il 22° anno » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « compiuto il 18° anno »; « entro il 19° anno ».

La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39.

È approvato.

Art. 2.

Coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, non si sono avvalsi, entro il diciannovesimo anno, della facoltà di effettuare le dichiarazioni previste dall'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono rendere tali dichiarazioni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

P A Z I E N Z A . Prendo la parola, signor Presidente, per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, ma soprattutto, approfittando della presenza del Sottosegretario per l'interno, per chiedergli se non sia possibile prendere un'iniziativa legislativa per rivedere un po' tutte le norme sulla cittadinanza.

Esistono, per esempio, numerosissimi casi di cittadini stranieri che hanno studiato in scuole italiane, che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani, che hanno educato i figli nelle scuole italiane, che sono cittadini di primissimo ordine perchè titolari di patrimoni anche vistosi, a volte, e che quindi non destano alcuna preoccupazione, che desidererebbero diventare cittadini italiani e invece trovano ostacoli nella normativa, e specialmente in quella parte che non consente l'acquisizione della cittadinanza al soggetto in questione.

Vorrei, quindi, richiamare l'attenzione del Governo su questo problema, a mio avviso meritevole di approfondimento, perchè penso che potremmo acquisire come cittadini persone che si sentono cittadini italiani, che sono stati educati italianamente, e ritengo che la Nazione avrebbe qualche beneficio nell'annoverarli fra i propri cittadini.

D A R I D A , *sottosegretario di Stato per l'interno.* Come ho già avuto occasione di dichiarare alla Camera dei deputati, stiamo preparando (all'uopo è stato costituito un gruppo di lavoro) un nuovo disegno di legge sulla cittadinanza. Dico subito che non è un lavoro facile perchè quella del 1912 è stata una legge di grande impotranza ed anche, per l'epoca, di notevole modernità.

Oggi, certo, si pongono i problemi che il senatore Pazienza ha ricordato, soprattutto

perchè a quell'epoca i problemi di persecuzione politica, di discriminazione politica, di divisione del mondo in blocchi politici e militari non erano configurati come ai giorni nostri. Effettivamente oggi, specie nei casi ricordati dal senatore Pazienza (che sono, fra l'altro, i più cospicui data l'attuale situazione), acquisire la cittadinanza italiana è estremamente difficile. Noi siamo una Nazione che concede con estrema difficoltà la cittadinanza; con maggiore difficoltà di altri paesi, che pure hanno delle configurazioni politico-ideologiche più rigide rispetto alla nostra.

Su questa materia della cittadinanza (che, fra l'altro, dal punto di vista ministeriale è una materia di confine che oscilla tra gli affari esteri, la giustizia e l'interno) presso il Ministero degli affari esteri, negli anni passati, un gruppo di lavoro ha predisposto un tracciato, che adesso noi stiamo cominciando a confrontare con il nostro.

Vi sono state, poi, anche delle iniziative parlamentari nella scorsa legislatura, se non ricordo male. Comunque, è uno studio che stiamo portando avanti. Trattandosi, però, di una legge organica, è ovvio che occorrerà del tempo per metterla a punto, anche se cercheremo di fare opportune sollecitazioni, per evitare lungaggini.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,45.